

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE NONA

173 Sent. 1P. 123/
Cron. 6-01

Rep. ssu

ORIGINAL

Il Giudice dr.ssa Mariarosaria Budetta, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte al n. 69840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2000, poste in deliberazione all'udienza del 8.7.2004, con termine per il deposito delle memorie di replica alle comparse conclusionali scaduto in data 11.11.2004, vertente

TRA

DUEFFE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., FERRI GIANCARLO e DEL GAUDIO PATRIZIA, elettivamente domiciliati in Monte Porzio Catone alla via G. Verdi n. 59, presso lo studio degli Avv.ti Lorenzo Sacchi e Marco Mari, che li rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione

OPPONENTI

E

Banca di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Muzio Clementi n. 48, presso lo studio dell'Avv. Pieremilio Sammarco, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti

OPPOSTA

OGGETTO: contratti bancari

/

CONCLUSIONI: all'udienza del 8.7.2004 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27.10.2001, la società Dueffe s.r.l. e i fideiussori Ferri Giancarlo e Del Gaudio Patrizia proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14521/2000 emesso il 2.9.2000, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido la somma di lire 334.268.688, oltre accessori, chiedendo dichiararsi nullo il decreto opposto e in via riconvenzionale dichiarare nullo il relativo sconfinamento per errata applicazione degli interessi conteggiati e condannare la Banca di Roma s.p.a. al pagamento in favore degli attori della somma che risulterà dalla CTU.


A sostegno della opposizione gli opposenti deducevano che "gli interessi maturati vanno al di là di quelli che sono i limiti legali consentiti (l. 7 marzo 1996)" e che erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici con la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

La banca opposta si costituiva e resisteva alla opposizione, deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta.

Premesso che del tutto genericamente appare formulato il primo motivo di opposizione, secondo cui "gli interessi maturati vanno al di là di quelli che sono i limiti legali consentiti (l. 7 marzo 1996)", il motivo di opposizione che deve essere esaminato in quanto specificamente dedotto è quello relativo alla illegittima applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.



Sotto tale profilo, deve rilevarsi che, pur essendo stato acquisito alla nota giurisprudenza di legittimità più recente il principio della illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nel caso di specie, all'esito della CTU effettuata è risultato che tale meccanismo non ha inciso in sostanza sulla determinazione del debito complessivo degli opposenti nei confronti della banca.

All'esito della CTU infatti, che appare congruamente motivata e pertanto attendibile, il debito degli opposenti risultante dalla documentazione contabile della banca, non specificamente contestata dagli opposenti, risulta anche superiore (lire 338.931.021) all'importo ingiunto (lire 334.268.688), per cui l'opposizione risulta infondata e deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza.

Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico degli opposenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Roma – nona sezione civile – definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 14521/2000 emesso il 2.9.2000, proposta da DUEFFE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., FERRI GIANCARLO e DEL GAUDIO PATRIZIA nei confronti di Banca di Roma s.p.a., così provvede:
rigetta l'opposizione,
condanna gli opposenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3500,00, di cui Euro 200,00 per spese, Euro 1500,00 per diritti, Euro 1800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge,

pone definitivamente a carico degli opposenti le spese di CTU.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Giudice

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria
Roma, li ...
Il FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr.ssa Rotella Tiziana)



DIRITTI DI COPIA PERCEPITI 6,20

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA IL CANCELLIERE C2
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE
Dr.ssa Rotella Tiziana

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. SAMMARCO
nell'interesse del Sig. OPPOSTA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

25 OTT. 2005

Roma, li

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
(Carlo CECARELLI)

